

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ACCONTO ANNO 2013**

E' SOSPESO, ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16.09.2013, IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi fabbricati cat. A1/A8/A9)

- TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

(Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013)

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

CONFERMATA RATA ACCONTO ENTRO 17 GIUGNO 2013 PARI AL 50% DELL'IMPOSTA DOVUTA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE 2012 RIPORTATE NELLA SEGUENTE TABELLA:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (solo cat. A1/ A8 /A9)	4,00 per mille
Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata (solo cat. A1- A8 –A9)	4,00 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) - D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	9,60 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille

NOVITA'ANNO 2013

*** L'imposta per tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi);**

*** Immobili in categoria D10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale;**

*** Il moltiplicatore fabbricati categoria D (ad eccezione categoria D5) è elevato a 65 dal 01/01/2013;**

*** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;**

*** Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;**

*** Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze alla data del 16.10 di ciascun anno di imposta;**



ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.**

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, l'obbligo di pagamento dell'IMU è trasferito al coniuge assegnatario, indipendentemente dalla quota di possesso.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 **nella misura massima** di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

In sostanza se si possiedono più unità di categoria C2, C6 e/o C7, dalla seconda in poi si applicherà l'aliquota ordinaria.

DETRAZIONE

Per abitazione principale: **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (e non in base alla quota di possesso)

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro 400,00.

Le sopra indicate detrazioni si applicano anche alle abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purchè l'abitazione non risulti locata.

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI

Si applica l'aliquota ordinaria del 10,60 mille; non è possibile assimilarle alle abitazioni principali (uso gratuito previsto per l'ICI è stato abrogato dall'art. 13 della L. 241/2011).

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale

BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** dell'IMU per **fabbricati** va determinata rivalutando la rendita catastale (risultante dalle visure catastali) del 5% ed applicando al risultato i seguenti moltiplicatori:

- 160** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie **C2 – C6 – C7**, escluso cat **A10**
- 140** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie **C3, C4, C5**
- 80** per fabbricati classificati nella categoria catastale **A10, D5**
- 65** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, con esclusione cat. **D5**
- 55** per fabbricati classificati nella categoria catastale **C1**



La base imponibile è ridotta del 50% :

- per fabbricati di interesse storico / artistico;
- per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedi norme previste nel regolamento IMU approvato)

Per i **terreni agricoli (compresi orti, boschi, terreni incolti)**, la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135 (110 per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 112 del 22.11.2012, ha stabilito dei valori per zone omogenee del territorio. A differenza dell'ICI, tale valore è solo a supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti d'ufficio. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti (art. 6 regolamento comunale applicazione IMU).

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

L'aliquota statale (quota fissa 7,6 per mille) grava solo sui fabbricati censiti nel gruppo catastale D (ad esclusione degli immobili categoria D/10 con aliquota fissa 2 per mille).

L'eventuale incremento deliberato del comune è versato a favore del comune.

La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il medesimo modello F24) alla quota d'imposta dovuta al Comune.

DISTINZIONE QUOTA STATO / COMUNE	Aliquota	Quota Stato	Quota Comune
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D1 – D2 –	10,30 per mille	7,6 per mille	2,7 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D3 – D4 – D5 – D6 – D7 – D8	10,60 per mille	7,6 per mille	3 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D10	2 per mille	2 per mille	X

SUL SITO INTERNET www.comune.cardanoalcampo.va.it SONO DISPONIBILI:

- SOFTWARE PER CALCOLO IMU E STAMPA MODELLO F24 - F24 SEMPLIFICATO
- COLLEGAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER CONSULTAZIONE RENDITE CATASTALI ON LINE
- DICHIARAZIONE IMU – modello e istruzioni
- REGOLAMENTO COMUNALE IMU ANNO 2012
- NORMATIVA COMPLETA

**VERSAMENTI****ACCONTO VERSAMENTO DAL 1° AL 17 GIUGNO 2013**

Il versamento in acconto deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello **F24** o modello **F24 semplificato** (senza costi di commissione), reperibile presso sportelli postali o bancari, o tramite bollettino di c/c postale n. 1008857615 intestato a "Pagamento IMU", disponibile presso gli uffici postali.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivo (acconto + saldo) è inferiore a Euro 12,00.

E' ammesso il pagamento eseguito anche da uno solo dei contitolari a condizione che, entro fine dell'anno, sia data comunicazione al Comune dei dati dell'immobile e dei nominativi a cui i versamenti si riferiscono

CODICI VERSAMENTO IMU con modello F24 Codice ente / comune Cardano al Campo **B754
(Risoluzione 33/E del 21.05.2013)**

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale (Escluso cat. D)	3913	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale (Solo cat. D)	-	3925
Terreni agricoli	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati (Escluso cat. D)	3918	-
Altri fabbricati (Solo cat. D)	3930	3925

Normativa di riferimento

Il presente volantino ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio delle definizioni e modalità applicative dell'imposta, **è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale e alla normativa nazionale che regola l'imposta Municipale propria**

Comune di Cardano al Campo

Orari apertura al pubblico

Telefono

Sito internet

Mail

Ufficio Tributi

Mattino dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30

Pomeriggio giovedì dalle 15.00 alle 18.00

0331 / 266225 – 266226 Fax 0331 / 266248

www.comune.cardanoalcampo.va.ittributi@comune.cardanoalcampo.va.it

Cardano al Campo, 28 maggio 2013

**CALCOLO ACCONTO IMU ALTRI FABBRICATI**

Valore imponibile = Rendita catastale x 1,05 (maggiorazione) x coefficiente
 Imposta annua netta = Valore imponibile x aliquota approvata dal Comune

Acconto = Versamento 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (10,60 per mille)

ESEMPIO Contribuente proprietario al 100% di:

Abitazione locata o a disposizione	nr. 1 unità immobiliare cat. A2	rendita € 500 +
Pertinenze	nr. 1 box (cat. C6)	rendita € 100 +
	nr. 1 cantina (cat. C2)	rendita € 50 +
	nr. 1 tettoia (cat. C7)	rendita € 30

Totale rendite catastali Euro 680,00 (Euro 500 + Euro 100 + Euro 50 + Euro 30)

Valore imponibile Euro 114.240,00 (Euro 680 x 1,05 x 160)

Imposta annua totale Euro 1.210,94 (Euro 114.240,00 x 10,6/1000)

Calcolo imposta acconto Euro 1.210,94 x 50% Euro 605,00 (arrotondato)
 Codice Tributo 3918

COME COMPILARE MODELLO F24

Esempio modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI												
codice ente/ codice comune	ravv. inmob. variati	acc. saldo	numero inmobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati			
B 7 5 4		X	4	3918		2013	605,00					
											±/−	
											SALDO (G-H)	
detrazioni							TOTALE G	605,00		H	+	605,00
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI												

Esempio modello F24 semplificato

MOTIVO DEL PAGAMENTO												
Sezione	cod. tributo	codice ente	ravv. inmob. variati	acc. saldo	num. inmob.	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	detrazione	importi a debito versati		importi a credito compensati	
E L	3918	B 7 5 4		X	4		2013		605,00			
											±/−	
											SALDO FINALE	
											EURO +	605,00